

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2987

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR
E LE POLITICHE DI COESIONE
(FOTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

DAL MINISTRO DEL TURISMO
(MAZZI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107,
recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

Presentato il 26 giugno 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, il cui contenuto è di seguito illustrato.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

ART. 1 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

La disposizione di cui al **comma 1** interviene, in materia di servizi ferroviari intercity, sull’articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118 che, al comma 1, stabilisce che ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di modalità di affidamento del servizio, monitoraggio dell’andamento gestionale sotto i profili economici, di efficienza e qualità, e trasparenza e pubblicità degli atti e dei dati relativi all’affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali. In tale contesto, la norma prevede che la proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity in questione, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.

Il medesimo articolo 9-bis, al comma 2, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007, precisando che i contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Orbene, l'intervento normativo di cui al comma 1 si inserisce nel quadro delle disposizioni in materia di liberalizzazione e regolazione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri, disciplinate dal menzionato articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118 - che ha avviato un processo di progressiva apertura del mercato dei servizi ferroviari passeggeri, in coerenza con la normativa europea - al fine di operare un intervento correttivo e integrativo della disciplina vigente, in ragione della necessità di garantire la certezza giuridica e la continuità dell'azione amministrativa.

In particolare, la proposta normativa persegue la finalità di garantire il corretto svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi Intercity e di consentire una maggiore flessibilità organizzativa nella strutturazione delle gare per l'affidamento dei servizi ferroviari intercity.

Al riguardo, la disposizione in esame interviene sul comma 2 dell'articolo 9-bis della legge n. 118 del 2022, introducendo due distinte modifiche:

- l'introduzione di un termine per l'avvio della gara, al fine di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvii la procedura di gara entro il 31 dicembre 2026, al fine di introdurre un termine certo per l'azione amministrativa, assicurare la programmazione delle attività e garantisce il rispetto degli impegni derivanti dal quadro europeo e dal PNRR;
- il superamento dell'obbligo di suddivisione in lotti, introducendo la facoltà di suddividere l'affidamento del servizio intercity in uno o più lotti. Tale modifica consente di valutare, in concreto, la configurazione più efficiente del servizio, optando, ove necessario, anche per il modello del lotto unico.

Con particolare riguardo alla possibilità di affidare il contratto di servizio intercity mediante un lotto unico, si evidenzia che tale facoltà, pienamente compatibile con la normativa eurolunitaria sopra richiamata e con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, risponde all'esigenza di contemperare i richiamati obblighi di apertura al mercato con modelli organizzativi dei servizi ferroviari di interesse nazionale idonei a garantire continuità, integrazione ed efficienza complessiva del sistema.

La previsione che consente l'affidamento mediante lotto unico dei servizi ferroviari intercity è in grado di garantire la continuità del servizio sull'intero territorio nazionale, evitando frammentazioni gestionali e assicurando uniformità dell'offerta tra le diverse aree del Paese: ciò promuove l'omogeneità degli standard qualitativi e delle tariffe e consente una gestione uniforme delle politiche tariffarie, evitando disallineamenti a parità di percorrenza o di tratta.

Dal punto di vista degli impatti della proposta, si rappresenta, infine, che il lotto unico consente la massimizzazione delle economie di scala, attraverso l'ottimizzazione dei processi industriali, la razionalizzazione delle attività di manutenzione, l'utilizzo flessibile del materiale rotabile e del

personale, l'integrazione dei sistemi informativi, evitando, al contempo, possibili duplicazioni di costi fissi connesse alla presenza di più operatori.

La disposizione riveste carattere di indifferibilità e urgenza, tenuto conto dell'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento del contratto entro il 31 dicembre 2026, in vista della sua conclusione entro la scadenza dell'attuale contratto di servizio (31 dicembre 2027). Al riguardo, si precisa che, nel quadro degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'avvio delle procedure propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi Intercity è all'attualità previsto al 30 giugno 2026; i suddetti impegni risultano in fase di revisione nell'ambito di un confronto con la Commissione europea, al fine di prevedere che l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi Intercity avvenga entro il mese di dicembre 2026.

Di seguito, sono riassunte le fasi procedurali propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara con le relative tempistiche:

1. Invio della relazione dei lotti all'ART

→ L'Autorità dispone di un termine massimo di 45 giorni per la valutazione;

2. Invio della relazione di affidamento all'ART

→ L'Autorità dispone di un termine massimo di 60 giorni per la valutazione;

3. Invio della documentazione di gara ad ANAC, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza collaborativa, previste dal protocollo sottoscritto;

4. Invio della bozza del nuovo contratto di servizio e della documentazione di gara al Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di Ministero co-vigilante e co-firmatario;

5. Invio al CIPESS per l'approvazione

→ Termine previsto: 30 giorni per valutazione e approvazione;

6. Trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti

→ Termine previsto: 30 giorni per valutazione e approvazione.

Il **comma 2** è finalizzato a prorogare, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardanti il completamento degli interventi infrastrutturali relativi al collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, nonché alle opere connesse.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, intervenendo sull'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ha disposto, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, la proroga fino al 3 agosto 2026 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità apposta dal CIPE con delibera n. 88 del 2010, nonché la proroga fino al 10 dicembre 2026 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo CIPE con delibera n. 51 del 2013.

La citata delibera n. 88 del 2010 è inerente al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, già oggetto, in merito alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità, della delibera CIPE n. 26 del 2020. Gli interventi indicati dalla delibera n. 51 del 2013 riguardano il collegamento A12-Appia – tratta A12 (Roma-Civitavecchia) – Roma (Tor de' Cenci), i cui interventi per il completamento del collegamento intermodale Roma-Latina sono stati oggetto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità con la delibera CIPE n. 25 del 2020.

La disposizione in esame, pertanto, interviene sul citato articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022 al fine di prorogare, rispettivamente, dal 3 agosto 2026 al 3 agosto 2028, e dal 10 dicembre 2026 al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio inerenti al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e Cisterna-Valmontone, e al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina - tratta A12 (Roma-Civitavecchia) - Roma (Tor de' Cenci).

Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone", costituito da un sistema autostradale, esteso per circa 100 km, e dalle relative opere connesse di lunghezza di circa 56 km, può essere suddiviso nelle seguenti opere principali:

- collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave);
- collegamento autostradale Cisterna – Valmontone;
- opere complementari (Nuovo asse viario di collegamento fra la S.P. Artena e la S.P. Artena-Cori e Tangenziale di Labico).

Per la realizzazione delle prime due infrastrutture, con distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario straordinario l'Ing. Antonio Mallamo.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, l'intervento bretella Cisterna-Valmontone (CUP: B21B06000520001), lo stesso riguarda la realizzazione dell'asse "Cisterna-Valmontone" e delle relative opere connesse. In particolare, l'asse, di una lunghezza di circa 32 km, si interconnette:

- alla SS Pontina n.148 in corrispondenza della progressiva attuale km 56+500 e;
- all'autostrada A1 Milano-Napoli in corrispondenza del Comune di Labico.

Inoltre, si evidenzia che, a seguito della *project review*, approvata con Delibera di Giunta Regionale del Lazio 11 dicembre 2020, n. 988, la bretella Cisterna Valmontone e le opere accessorie sono state individuate come progetti funzionalmente distinti dal collegamento autostradale, con declassamento della bretella da autostrada a strada a scorrimento veloce.

L'intervento, inserito nella più vasta progettazione del corridoio intermodale Roma – Latina, consente di connettere la Città di Latina e i principali nuclei industriali e produttivi tra la città pontina e Roma, direttamente all'autostrada A1, evitando di utilizzare la SS Pontina.

Attualmente è in corso la gara per l'Accordo quadro denominata "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, diviso in 14 lotti, per la realizzazione dei lavori del collegamento stradale Cisterna – Valmontone ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 2021 e del D.P.C.M. 14 aprile 2022". Sono in corso, inoltre, la bonifica terrestre da ordigni bellici nonché le indagini archeologiche.

Sono state acquisite tutte le aree dell'asse principale della Cisterna-Valmontone a partire dallo svincolo con la Pontina fino all'Autostrada A1 in corrispondenza del comune di Labico.

Tanto premesso, alla luce delle tempistiche previste, si ritiene necessaria una proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità.

Per quanto riguarda il **collegamento intermodale Roma-Latina**, in data 10 febbraio 2025 è stata presentata da un operatore economico - ai sensi dell'art. 193 comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 - una proposta avente ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina, nonché della progettazione della tratta Latina-Terracina-Fondi, di seguito per brevità "Collegamento autostradale".

La Struttura Tecnica di Missione dell'Ente concedente, con disposizione del 21 marzo 2025, ha ritenuto la proposta presentata dall'operatore economico compatibile con gli atti di programmazione vigenti, ed ha confermato un interesse pubblico preliminare alla realizzazione del Collegamento autostradale ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023. Successivamente, in data 29 maggio 2025 con scadenza 30 settembre 2025, è stato pubblicato il project financing e, entro il mese di luglio 2026, si concluderà presumibilmente la valutazione da

parte del Commissario straordinario della proposta tecnica presentata da un operatore privato. All'esito di tale valutazione e tenuto conto dei fabbisogni connessi al nuovo progetto dovranno essere reperite le risorse per la realizzazione dell'opera.

Tanto premesso, alla luce delle tempistiche previste, si ritiene necessaria una proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità.

Il **comma 3** reca un'autorizzazione di spesa volta a garantire la realizzazione delle opere compensative relative al progetto della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Si ricorda che il progetto si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T, principale asse Est-Ovest a sud delle Alpi, ed è finalizzato al rafforzamento della connessione tra l'Europa occidentale e centro-orientale e al miglioramento della mobilità ferroviaria di persone e merci.

L'opera, qualificata come infrastruttura strategica di rilievo internazionale, è prevista dagli Accordi intergovernativi sottoscritti da Italia e Francia del 1996, 2001 e 2012 e si articola in una "Sezione internazionale" comprendente le opere ferroviarie situate tra Saint-Didier-de-la-Tour e il nodo di Torino. Detta Sezione internazionale è, in particolare, costituita da tre componenti: (i) la parte francese; (ii) la parte comune italo-francese, comprendente la sezione transfrontaliera di circa 65 km tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa-Bussoleno, il cui elemento principale è il tunnel di base del Moncenisio (57,5 km); (iii) la parte italiana, fino al nodo di Torino.

La realizzazione e la gestione dell'infrastruttura sono affidate alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), partecipata in misura paritetica da Ferrovie dello Stato italiane (tramite RFI) e SNCF Réseau.

Il progetto definitivo della sezione transfrontaliera è stato approvato con delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015. Per l'attuazione dell'intervento, comprensivo delle misure mitigative e compensative, nel maggio 2021 è stato sottoscritto un contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e TELT.

Particolare rilievo assumono le opere e misure compensative finalizzate a mitigare gli impatti territoriali, ambientali e sociali dell'infrastruttura. Con delibera CIPE n. 67 del 7 agosto 2017 è stato fissato un limite complessivo di spesa pari a 98,95 milioni di euro, di cui una quota destinata al finanziamento delle opere di accompagnamento di Priorità 2 nell'ambito del Lotto Costruttivo 1.

Tali interventi interessano specifici comuni della Val di Susa e aree limitrofe e sono finalizzati alla compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'asse ferroviario.

Con riferimento alle opere di Priorità 3, il protocollo d'intesa sottoscritto il 4 marzo 2024 tra la Regione Piemonte e l'Osservatorio per l'Asse ferroviario Torino-Lione ha consentito la ripartizione

delle risorse tra i Comuni proponenti, per un importo complessivo pari a 50.100.742,12 euro, che è oggetto dell'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione in esame.

L'insieme delle misure previste concorre a garantire uno sviluppo infrastrutturale sostenibile, assicurando l'equilibrio tra le esigenze di potenziamento della rete ferroviaria e la tutela dei territori.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare “RTS – 1 G. Galilei” della Marina Militare)

L'affidamento alla Sogin S.p.A. delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (*decommissioning*) del reattore nucleare “RTS - 1 G. Galilei” della Marina Militare, quantificate in circa 120 M€, con una tempistica di circa 7 anni, trova ragione nella necessità di garantire la sicurezza militare del sito, nell'elevato livello di complessità tecnica delle operazioni da eseguire e, infine, nell'*expertise* e *know-how* acquisito dalla società nel settore del *decommissioning* e della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Lo svolgimento delle attività è subordinato alla presentazione da parte di SOGIN del piano di attività. Sulla base di tale piano il Ministero della difesa, proprietario del sedime in cui si devono svolgere le opere di *decommissioning*, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, autorizza l'attività. La copertura delle spese è individuata nelle risorse destinate al finanziamento dei cosiddetti oneri nucleari.

ART. 3 (Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

L'articolo 3, preso atto della sopravvenuta insufficienza delle risorse per realizzare per lo stabilimento di produzione di preridotto da idrogeno rinnovabile, giusto quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024, dispone che le risorse residue siano trasferite al bilancio del Mimit per il finanziamento di misure di sostegno nell'ambito della più ampia finalità della decarbonizzazione dell'industria siderurgica.

Al riguardo, si ricorda che DRI d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 142 del 2019 (recante “Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento”), era stata costituita e individuata da Invitalia S.p.A. (socio unico della Società) quale soggetto attuatore dell'intervento volto alla realizzazione di un

impianto per la produzione del c.d. preridotto da idrogeno rinnovabile (*Direct Reduced Iron*), da impiegare nel processo di produzione dell'acciaio.

Originariamente, tale progetto era stato disposto al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR (con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*), con risorse poste a valere, pertanto, sul Piano medesimo; tuttavia, in considerazione delle prolungate tempistiche di realizzazione, tale progetto è stato escluso dal PNRR (cfr. la decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023). A fronte dell'esclusione, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto uno specifico finanziamento del progetto, dell'importo complessivo di 1 miliardo di euro, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (capitolo 7668). Successivamente, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha ridefinito la dotazione finanziaria totale del progetto in 915 milioni di euro, ripartiti in percentuali diverse per ciascuna annualità 2024-2029.

La previsione di spesa è stata fatta oggetto di svariati tagli (v. *infra*); residuano oggi sul citato capitolo 7668 euro 826 milioni.

Attenendo ora tali interventi a politiche industriali propriamente intese, come s'è detto, con la disposizione in esame dette risorse – ossia somme attualmente iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo n. 7668, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Missione “5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, programma “5.2. Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”, azione “Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”) – vengono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Nelle more di una possibile riprogrammazione e rifinanziamento dell'intervento, se del caso, ove vi siano le condizioni, nella legge di bilancio per il 2027, la disposizione proposta consente di utilizzare le risorse per l'attivazione di politiche di decarbonizzazione, sempre a favore dell'industria siderurgia, da perseguirsi per il tramite di contratti di sviluppo nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato, nel rispetto, ovviamente, del profilo temporale della spesa già autorizzata.

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

L'**articolo 4** ha l'obiettivo di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR). A tal fine, la norma in esame proroga dal 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026 il termine entro cui effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti all'attuazione della citata linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI)".

La proroga al 31 agosto 2026 si rende necessaria per consentire la piena attuazione dell'intervento PNRR ed è compatibile con il relativo quadro regolatorio e temporale.

ART. 5 *(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)*

L'**articolo 5** reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici nazionali in presenza di condizioni di contingente attenzione verso la resilienza del sistema energetico, mediante l'istituzione di un presidio straordinario dedicato alla gestione degli impianti strategici che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026. **L'intervento normativo in esame si rende necessario per assicurare – mediante la nomina di un nuovo Commissario straordinario di Governo – la continuità operativa di quelle unità di rigassificazione di gas naturale liquefatto i cui titoli abilitativi, rilasciati da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, mantengono, allo stato, la loro efficacia per effetto dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026, in attesa della conclusione di un procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione instaurato dal soggetto interessato, in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007. L'instaurazione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione ai sensi della disciplina ordinaria contenuta nel citato decreto-legge n. 159 del 2007 (non ispirata a principi di accelerazione e integrazione) si è prospettata come unica soluzione a fronte dello spirare del termine stabilito dal comma 5 del ridetto articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la presentazione di istanze al commissario ivi previsto. Tuttavia, esigenze di celerità nella garanzia della continuità e della sicurezza del funzionamento di impianti strategici per l'approvvigionamento energetico nazionale impongono l'adozione di soluzioni idonee ad assicurare il tempestivo rilascio di titoli abilitativi caratterizzati da certezza e stabilità giuridica, evitando che tali infrastrutture continuino a operare, per un periodo prolungato, sulla base di**

proroghe *ex lege* nelle more della conclusione di procedimenti amministrativi ordinari, connotati da tempistiche non compatibili con gli obiettivi di resilienza del sistema energetico. Al pari dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, del quale valorizza e integra gli strumenti operativi, l'intervento normativo in esame si inserisce in un contesto nuovamente caratterizzato da persistenti tensioni sul mercato dell'energia. Il regime commissariale recato dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha, purtuttavia, ormai esaurito la propria funzione con riguardo a infrastrutture già autorizzate ai sensi della medesima disposizione: la disciplina stessa, infatti, non solo non ha previsto alcuna regolazione della fase successiva a quella autorizzatoria, relativa al rinnovo, alla proroga o al riesame dei titoli abilitativi, ma ha finanche circoscritto temporalmente la possibilità di accesso al commissario quale autorità competente, stabilendo un termine, ormai spirato, per la presentazione delle relative istanze (cfr. più volte richiamato articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 al suo comma 8, che (recante una norma autonoma rispetto a tutte le disposizioni sul procedimento unico in capo al commissario, sui relativi poteri in deroga e sui ricorsi avverso gli atti adottati da quest'ultimo, alle quali si fa espresso rinvio all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo in commento), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione effettuato dall'impresa interessata.

In particolare, il **comma 1** disciplina la nomina di un Commissario straordinario, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un termine definito. La disposizione circoscrive il perimetro soggettivo della scelta a soggetti di elevata qualificazione ed esperienza, valorizzando, da un lato, profili con competenze nel coordinamento amministrativo e nella gestione di situazioni complesse o emergenziali e, dall'altro, professionalità di carattere tecnico-scientifico con comprovata esperienza nel settore energetico e nella realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Tale articolazione mira a garantire l'adeguatezza della figura commissariale rispetto alla duplice natura delle funzioni attribuite, che combinano esigenze di coordinamento istituzionale con profili di elevata complessità tecnica. **Si stabilisce che l'incarico del Commissario straordinario ha una durata non superiore a nove mesi dalla data di efficacia del relativo decreto di nomina.** È inoltre previsto che il Commissario operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e possa avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle altre amministrazioni competenti, nonché di società a controllo pubblico, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-operativo.

Il **comma 2** introduce un meccanismo di subentro del Commissario in tutti i procedimenti amministrativi in corso relativi agli impianti interessati, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla fase procedimentale in cui si trovano. I procedimenti così acquisiti confluiscono in un

procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni, mediante l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico che sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso necessari, inclusi quelli previsti dalla normativa di settore e le valutazioni ambientali disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006. La previsione del procedimento unico risponde all'esigenza di evitare frammentazioni e duplicazioni procedurali, garantendo al contempo certezza dei tempi e semplificazione dell'azione amministrativa. **La durata massima del procedimento è stata stabilita in duecento giorni, in coerenza con quanto già previsto dal legislatore all'epoca dell'intervento operato con l'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 2023, per il differimento del termine entro cui presentare istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022. Con specifico riguardo alle valutazioni ambientali, la disposizione chiarisce che le stesse sono rese nell'ambito del procedimento unico e, pertanto, entro la tempistica massima di conclusione dello stesso fissata in duecento giorni. In tale contesto, si prevede la non applicazione dell'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che introduce un meccanismo di rimborso parziale dei diritti di istruttoria in caso di ritardi da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale del Ministero della cultura rispetto ai termini stabiliti dal comma 2-bis del medesimo articolo 25. Tale ultima previsione si giustifica in ragione della peculiarità del modello procedimentale delineato dalla norma, caratterizzato dalla concentrazione in capo al Commissario straordinario di tutte le funzioni amministrative rilevanti e dall'assenza di articolazioni procedurali autonome suscettibili di determinare ritardi imputabili a singole amministrazioni.**

La disposizione assicura, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa, prevedendo la salvezza degli atti eventualmente già rilasciati **dalle amministrazioni interessate dall'avvio dei procedimenti avviati** alla data del subentro, fatti salvi i poteri di autotutela nei limiti ordinari. Inoltre, l'operato del Commissario è ricondotto al quadro procedimentale già delineato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, di cui sono espressamente richiamati i commi ritenuti pertinenti. Tale rinvio consente di utilizzare strumenti già consolidati e verificati sul piano operativo e giuridico, rafforzando la coerenza sistematica dell'intervento e riducendo i rischi di incertezza applicativa. In questo senso, la scelta di richiamare puntualmente le specifiche disposizioni del citato articolo 5 relative alla disciplina del procedimento unico, ai poteri del commissario e ai ricorsi avverso gli atti abilitativi rilasciati appare particolarmente efficace, in quanto delimita l'azione del nuovo Commissario a un modello già sperimentato, evitando il ricorso a clausole di rinvio eccessivamente generiche.

Resta ferma la possibilità per il Commissario di operare, nei limiti necessari al conseguimento delle finalità della norma, anche in deroga alla disciplina vigente, con esclusione delle norme penali e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, in modo da assicurare un adeguato bilanciamento tra esigenze di accelerazione procedimentale e garanzie sostanziali.

Il **comma 3** disciplina, infine, gli obblighi di collaborazione a carico delle amministrazioni coinvolte, prevedendo la trasmissione, entro un termine definito, della documentazione relativa ai procedimenti oggetto di subentro e imponendo un generale dovere di supporto all'attività del Commissario. Tale previsione è funzionale a garantire la effettiva operatività del meccanismo di concentrazione procedimentale e a prevenire ritardi nella fase di trasferimento delle competenze. **Il termine entro cui le amministrazioni interessate debbono adempiere agli obblighi di trasmissione è stato stabilito in quindici giorni dalla data della richiesta da parte del Commissione straordinario, in quanto congruo e proporzionato alla durata massima del procedimento unico in capo al Commissario stesso.**

Nel complesso, la norma è volta a rafforzare la capacità dello Stato di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso strumenti di semplificazione e accelerazione procedimentale, in un quadro di continuità con la disciplina vigente ma caratterizzato da una più incisiva finalizzazione alla stabilità e alla resilienza del sistema energetico nazionale.

ART. 6 (Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

L'**articolo 6** nasce dall'esigenza di garantire il supporto delle attività di realizzazione delle opere infrastrutturali in presenza di eventi climatici eccezionali.

A tal fine, la disposizione reca misure straordinarie di tutela del reddito e dell'occupazione finalizzate a fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche che possono determinare la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, in continuità con quanto previsto dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025.

L'intervento si inserisce nel quadro delle iniziative volte a garantire la continuità della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e a sostenere le imprese interessate da eventi climatici estremi, comprese le straordinarie ondate di calore, che sempre più frequentemente incidono sulla regolare organizzazione delle attività produttive.

Il comma 1 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 a causa di eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche, non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche nei confronti delle imprese individuate dall'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), ovvero imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, del medesimo decreto legislativo. La disposizione è finalizzata a garantire una risposta tempestiva ed efficace alle conseguenze delle emergenze climatiche, evitando che i limiti di durata ordinariamente previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali possano ostacolare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito nei casi in cui la sospensione dell'attività sia determinata da circostanze estranee alla volontà e alla sfera organizzativa dell'impresa.

Per le domande presentate ai sensi della disposizione in esame è inoltre previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di contenere gli oneri gravanti sui datori di lavoro che si trovino a fronteggiare gli effetti economici derivanti dagli eventi climatici eccezionali. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026 ed è disposto che l'INPS provveda al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, non accogliendo le domande che determinino il superamento delle risorse stanziare.

Per le medesime finalità descritte in premessa, tenuto conto della peculiarità del settore, il comma 2 introduce specifiche misure di tutela per il settore agricolo, particolarmente esposto agli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. Per il medesimo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, il trattamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato anche nell'ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e indipendentemente dal possesso del requisito minimo delle giornate lavorative richiesto dalla disciplina vigente. Viene, inoltre, previsto che le integrazioni salariali riconosciute ai sensi della norma non siano computate ai fini del raggiungimento della durata massima annuale di novanta giornate e siano equiparate al lavoro effettivo sia ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola sia ai fini del conseguimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dalla normativa di settore. In tal modo si evita che il ricorso alle misure di sostegno determini effetti pregiudizievoli sul futuro accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali dei lavoratori interessati. Al fine di assicurare una gestione più rapida ed uniforme delle

prestazioni, in deroga all'articolo 14 della legge n. 457 del 1972, il trattamento è concesso dalla sede territorialmente competente dell'INPS ed erogato direttamente dall'Istituto.

Anche per tale intervento è previsto un limite di spesa pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, nel rispetto del quale l'INPS esercita le attività di monitoraggio e di controllo della spesa.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle misure previste dai commi precedenti, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 7 (*Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della Società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*)

L'**articolo 7** dispone che la società "Giubileo 2025" prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale.

CAPO II

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL
29 APRILE 2024**

Le disposizioni si inseriscono nel quadro della riforma 1.15 del PNRR "*Riforma delle norme di contabilità pubblica*" volta a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche, finalizzato alla rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione (Milestone M1C1-118), che dispone l'adozione di un atto legislativo che indichi, fra l'altro, la tabella di marcia per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale. In coerenza con quanto prescritto dalla predetta *milestone*, il nuovo sistema contabile

dovrà trovare applicazione entro l'esercizio finanziario 2030, per gli enti pubblici che coprono almeno il 90% della spesa primaria del settore pubblico escluse le imprese statali).

ART. 8 (*Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico*)

L'**articolo 8, comma 1**, definisce l'ambito soggettivo di applicazione della riforma PNRR, individuando come destinatari della stessa le amministrazioni coinvolte nella fase pilota della *Milestone* M1C1-118.

Il **comma 2** del medesimo articolo è rivolto alle amministrazioni non incluse nella fase pilota, in ragione della loro limitata dimensione (comuni con meno di 5 mila abitanti ed altri enti minori), per le quali è prevista l'adozione di un regime contabile economico-patrimoniale semplificato.

Il successivo **comma 3** tiene conto delle specificità istituzionali degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, parimenti esclusi dalla fase pilota, ai quali è riconosciuta la possibilità di definire autonomamente, con propri regolamenti, modalità e tempi di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita.

Il **comma 4** prevede che le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, a fini di rendicontazione ed autorizzatori, provvedano ad adeguare la struttura del bilancio di previsione o budget alle regole del sistema unico, introducendo, nel bilancio di esercizio, il raffronto tra consuntivo e preventivo. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma è subordinata a un'apposita procedura autorizzativa al fine di assicurare l'omogeneità dell'intero comparto.

Le amministrazioni che continuano ad adottare la contabilità finanziaria a fini autorizzatori predispongono il rendiconto del bilancio di esercizio in base alla contabilità economico-patrimoniale e al quadro di regole del nuovo sistema contabile unico. Tale schema congiuntamente al rendiconto del bilancio finanziario autorizzatorio, comunque definito dalle norme vigenti, contribuisce alla valutazione dei risultati della gestione.

ART. 9 (*Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico*)

L'**articolo 9, al comma 1**, individua il contenuto del nuovo sistema contabile, composto dal quadro concettuale, dagli standard contabili ITAS e dal piano dei conti unico multidimensionale, realizzati in attuazione della *Milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

Il **comma 2** stabilisce che i principi e le regole del sistema contabile economico patrimoniale unico sono adottati con almeno un anno di anticipo rispetto alla loro applicazione, garantendo così il necessario margine temporale per gli adeguamenti dei sistemi gestionali da parte degli enti.

Il successivo **comma 3** prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo e funzionale della Struttura di *governance*, al fine di garantire una più ampia rappresentatività dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione della riforma 1.15 del PNRR.

Il **comma 4** prevede un meccanismo di flessibilità che consente l'aggiunta di ulteriori livelli di dettaglio del piano dei conti, purché univocamente raccordati con le voci di ultimo livello (conti foglia) del piano dei conti unico.

ART. 10 (*Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico*)

L'**articolo 10** reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all'adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l'adeguamento dei sistemi informativi.

ART. 11 (*Contenuti del programma di formazione*)

L'**articolo 11** disciplina l'assetto organizzativo del programma di formazione in quanto elemento essenziale di supporto al cambiamento organizzativo e gestionale richiesto nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico.

Al riguardo, il **comma 1** stabilisce che le amministrazioni destinatarie della riforma definiscano un piano formativo di durata almeno triennale finalizzato al rafforzamento delle competenze contabili, gestionali e informatiche. Tale piano deve fare prioritariamente riferimento all'offerta formativa della Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) o a percorsi formativi dalla stessa certificati al fine di assicurare standard qualitativi omogenei e allineati alle esigenze del nuovo sistema contabile.

Il successivo **comma 2** specifica che il piano formativo di cui al comma 1 include il corso di formazione multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili (formazione di base), messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne costituisce parte integrante.

ART. 12 (*Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale*)

L'**articolo 12**, al **comma 1**, disciplina la fase transitoria, prevedendo che, a partire dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'adozione a regime del nuovo sistema contabile unico, le amministrazioni elaborino in via sperimentale gli schemi di bilancio mediante l'utilizzo dei modelli di raccordo tra il nuovo piano dei conti unico e i piani dei conti vigenti, con modalità analoghe a quelle previste per la fase pilota della Riforma 1.15, relativa all'esercizio 2025.

Il **comma 2** consente, inoltre, di aggiornare progressivamente, fino all'adozione a regime del nuovo sistema contabile unico, i modelli di raccordo sulla base degli esiti della sperimentazione.

Il **comma 3** prevede la possibilità di definire forme di sperimentazione alternative rispetto a quelle effettuate tramite i modelli di raccordo. La disposizione precisa, tuttavia, che gli enti esclusi da tali sperimentazioni alternative restano comunque soggetti agli obblighi generali di sperimentazione di cui al comma 1 (tramite i modelli di raccordo), assicurando così che nessuna amministrazione venga esentata dal percorso di transizione verso il nuovo sistema contabile.

La disposizione di cui al **comma 4** è dedicata agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, per i quali i decreti attuativi, di cui al precedente comma 3 dovranno contenere tre ordini di previsioni: l'individuazione degli enti sperimentatori, selezionati in modo da garantire una rappresentanza equilibrata sul territorio e tra le diverse fasce demografiche; la definizione delle modalità di svolgimento della sperimentazione, che potrà avvenire anche in deroga alla normativa vigente (TUEL e decreto legislativo n. 118 del 2011), con il necessario adeguamento degli allegati al decreto legislativo; la previsione di modalità semplificate per la redazione dello stato patrimoniale da parte degli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale.

ART. 13 (*Stime trimestrali sul saldo delle Amministrazioni pubbliche*)

L'**articolo 13** reca disposizioni in materia di produzione di stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche, attribuendo all'ISTAT il compito di elaborare tali stime secondo gli standard del Regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) e, al comma 2, di trasmetterle tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva pubblicazione. La norma rafforza il collegamento tra il nuovo sistema contabile e le esigenze di monitoraggio della finanza pubblica nell'ambito del quadro europeo, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE, così come aggiornato dalla direttiva (UE) 2024/1265

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

ART. 14 (*Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale*)

L'**articolo 14** modifica la legge italiana sull'intelligenza artificiale (legge 132 del 2005) prevedendo la copertura delle misure attuative relative alla formazione e alfabetizzazione sull'IA. La legge 132, infatti, all'articolo 24, comma 2, prevede una delega al Governo - da esercitare entro il 10 ottobre 2026 - ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689. Alla lett. e) del medesimo comma 2 si include, tra i principi e criteri direttivi, la previsione di "percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale".

Con la presente disposizione si inserisce all'articolo 24 il comma 5-bis, che individua per le misure di cui alla lett. e un tetto di spesa di 100 mln a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021-2027. Contestualmente, si modifica la clausola di invarianza del comma 6, tenendo ferma la copertura individuata per la lettera e).

ART. 15 (*Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199*)

L'**articolo 15** prevede il differimento, fino al 1° ottobre 2026, dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e già differito, fino al 1° luglio 2026, dall'articolo 5 del decreto-legge 27/03/2026, n. 38.

ART. 16 (*Entrata in vigore*)

L'**articolo 16** reca l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

ART. 1 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

La disposizione di cui al **comma 1** interviene sull'articolo 9-bis, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, introducendo un termine per l'avvio della procedura di gara e viene attribuita maggiore flessibilità nella strutturazione dei lotti. La disposizione riveste carattere di indifferibilità e urgenza, tenuto conto dell'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento del contratto entro il 31 dicembre 2026, in vista della sua conclusione entro la scadenza dell'attuale contratto di servizio (31 dicembre 2027).

Trattasi di disposizione di natura organizzativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** è finalizzata a prorogare, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardanti gli interventi infrastrutturali relativi al collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento stradale Cisterna-Valmontone, nonché alle opere connesse.

In particolare, sono apportate modifiche all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, che, nella formulazione vigente, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, dispone la proroga fino al 3 agosto 2026 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal CIPE (ora CIPESS) con delibera n. 88 del 2010, nonché la proroga fino al 10 dicembre 2026 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo CIPE (ora CIPESS) con delibera n. 51 del 2013.

Con riferimento alla realizzazione del **collegamento stradale Cisterna-Valmontone**, si evidenzia che le risorse assegnate a legislazione vigente al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, **ammontano a complessivi 1.063 milioni di euro**, comprensivi delle risorse assegnate alla regione Lazio nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027, di cui 89.809.947,39 euro già erogati al Commissario.

Nel dettaglio, l'intervento bretella Cisterna-Valmontone (CUP: B21B06000520001) riguarda la realizzazione dell'asse "Cisterna-Valmontone" e delle relative opere connesse.

Attualmente è in corso la gara per l'Accordo quadro denominata "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, diviso in 14 lotti, per la realizzazione dei lavori del collegamento stradale Cisterna – Valmontone ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 2021 e del D.P.C.M. 14 aprile 2022". Sono in corso, inoltre, la bonifica terrestre da ordigni bellici nonché le indagini archeologiche.

L'amministrazione competente ha precisato che l'acquisizione delle aree di interesse mediante procedimenti ablatori sarà definita da parte della struttura commissariale anche a seguito delle attività di bonifica terrestre da ordigni bellici e delle ulteriori indagini archeologiche in corso, nonché della aggiudicazione dei lotti.



L'amministrazione competente ha chiarito che, in data 10 febbraio 2025, è stata presentata da un operatore economico - ai sensi dell'articolo 193 comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 - una proposta avente a oggetto l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina, nonché della progettazione della tratta Latina-Terracina-Fondi, di seguito per brevità "Collegamento autostradale". La Struttura Tecnica di Missione dell'Ente concedente, con disposizione del 21 marzo 2025, ha ritenuto la proposta presentata dall'operatore economico compatibile con gli atti di programmazione vigenti, ed ha confermato un interesse pubblico preliminare alla realizzazione del Collegamento autostradale ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023. Successivamente, in data 29 maggio 2025 con scadenza 30 settembre 2025, è stato pubblicato il *project financing*.

È previsto che, entro il mese di luglio 2026, il Commissario straordinario concluda la valutazione della proposta tecnica presentata dall'operatore privato.

In tale contesto, risulta necessario differire i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, al fine di non pregiudicare l'*iter* per la realizzazione dell'intervento.

Si riporta, di seguito, il cronoprogramma delle attività relativo all'intervento:

Opere ex art. 4 DL 32/2019 - INFRASTRUTTURA COLLEGAMENTO INTERMODALE ROMA-LATINA tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) Latina (Borgo Piave) Cronoprogramma Attività per 4 fasi e per trimestri																
CIP 9180000000000																
N. FASE	ATTIVITÀ	giu-23	giu-24	set-24	dic-24	mar-25	giu-25	set-25	dic-25	mar-26	giu-26	set-26	dic-26	mar-27	giu-27	
1	Sovrapposizione georeferenziata progetto approvato 2010 su ortofoto con le prescrizioni e/o raccomandazioni Dall'opera CIP n.88/2010															
2	Ricognizione vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali con ubicazione su mappa															
3	Aggiornamento dei computi metrici vecchio tracciato prezzario 2023 Regione Lazio															
4	Individuazione criticità															
5	Definizione nuovo tracciato planaltimetrico															
6	Redazione computi metrici nuovo tracciato prezzario 2023 Regione Lazio															
7	Valutazione fattibilità tecnica modifiche introdotte con la project review															
7	Project financing															
8	Pubblicazione project indagini esplorativa															
9	Procedure valutazione proposte															
10	Provvedimento motivato															

Trattasi di una disposizione di mero differimento dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, dalla quale, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** reca un'autorizzazione di spesa, pari a complessivi 50,2 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030 finalizzata a garantire la realizzazione delle opere compensative relative al progetto della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Con riferimento alle predette opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dell'Asse ferroviario Torino-Lione, con delibera 7 agosto 2017, n. 67, il CIPE ha approvato il limite di spesa pari a 98,95 milioni di euro, di cui 57,26 milioni di euro da reperire in fase successiva a quelle di Priorità 1 e 2, e sono stati finanziati, nell'ambito del Lotto Costruttivo 1, le opere e misure di accompagnamento di Priorità 2 per un importo pari a 32,13 milioni di euro.

Tali opere di accompagnamento, ai sensi della citata delibera n. 67 del 2017, possono essere attuate nei comuni di Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, Graverre, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand Susa, Venaus, Caprie, Torrazza Piemonte, San Didero, Chianocco, Buttigliera Alta, Cesana Torinese.

Con riferimento alle opere compensative di Priorità 3, con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 marzo 2024 tra la regione Piemonte e il presidente dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino - Lione, sono state ripartite, tra i Comuni che hanno presentato le proposte progettuali, le risorse



destinate a finanziare gli interventi, per un totale di euro 50.100.742,12. Di seguito si riporta l'elenco dei progetti finanziati per ciascun comune:

Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - Delibera CIPE 67/2017 - Opere e misure di accompagnamento PRIORITA' 3
ALLEGATO 1 - Elenco dei progetti finanziati per ciascun Comune

N	Promotore	Area intervento	Titolo	Importo intervento	Importo totale finanziamento
1	1	Comune di Chiomonte	Comune di Chiomonte	Valorizzazione sito archeologico de La Maddalena. Piano di Riqualificazione Patrimonio Immobiliare (pubblico) - PIRIPIC: Museo archeologico del neolitico, necropoli e Apici.	€ 1.390.000,00
2	2	Comune di Chiomonte	Comune di Chiomonte	Valorizzazione sito archeologico de La Maddalena. Piano di Riqualificazione Patrimonio Immobiliare (pubblico) - PIRIPIC: Riqualificazione Palazzo Levis (o Paleologo).	€ 2.610.000,00
3	-	Comune di Chiomonte	Comune di Chiomonte	Ospitalità delle maestranze. Contributi per l'adeguamento degli immobili pubblici da adibire ad alloggi per il personale occupato nei cantieri dell'Opera ferroviaria.	€ 1.912.000,00
					€ 5.912.000,00
4	1	Comune di Salbertrand	Comune di Salbertrand	Tutela valorizzazione e riassetto del territorio	€ 5.100.000,00
5	2	Comune di Salbertrand	Comune di Salbertrand	Efficientamento e recupero del patrimonio edilizio esistente	€ 4.045.051,60
					€ 9.145.051,60
6	4	Comune di Susa	Comune di Susa	Ponte pedonale Torrente Cenischia	€ 650.000,00
7	9	Comune di Susa	Comune di Susa	Centro di Valle Eccellenze Eno-Agro-Alimentari	€ 2.000.000,00
8	11	Comune di Susa	Comune di Susa	Parco Archeologico Re Cozio	€ 500.000,00
9	14	Comune di Susa	Comune di Susa	Palestra di Roccia	€ 200.000,00
10	16	Comune di Susa	Comune di Susa	Polo Formativo Integrato	€ 1.000.000,00
11	18	Comune di Susa	Comune di Susa	Porta Savoia	€ 250.000,00
12	19	Comune di Susa	Comune di Susa	Piazza Savoia e Percorso Archeologico	€ 1.600.000,00
13	20	Comune di Susa	Comune di Susa	Parco Ferroviario Polifunzionale	€ 1.900.000,00
14	22	Comune di Susa	Comune di Susa	Casa delle Associazioni	€ 1.800.000,00
15	-	Comune di Susa	Comune di Susa	Studio geotermico utilizzo acque di galleria	€ 100.000,00
16	8	Comune di Susa	Comune di Susa	Ospitalità lavoratori N.L.T. Palazzo di Città. Contributi per l'adeguamento degli immobili pubblici da adibire ad alloggi per il personale occupato nei cantieri dell'Opera ferroviaria.	€ 838.000,00
					€ 10.838.000,00
17	1	Comune di Bussoleno	Comune di Bussoleno	Rigenerazione ex cinema Narciso in Palamontagna	€ 3.400.000,00
18	10	Comune di Bussoleno	Comune di Bussoleno	Recupero e riqualificazione dell'edificio "a corte" di Via W. Fontan N. 8 - LOTTO II	€ 2.230.742,12
					€ 5.630.742,12
19	2	Comune di Giaglione	Comune di Giaglione	Realizzazione di impianto irriguo a pressione per l'irrigazione	€ 1.600.000,00
20	5	Comune di Giaglione	Comune di Giaglione	Impianto a biomassa per sostituzione caldaie edificio comunale e scuole	€ 600.000,00
21	6	Comune di Giaglione	Comune di Giaglione	Realizzazione di alpeggio comunale, recupero delle baite di proprietà comunale	€ 1.200.000,00
22	7	Comune di Giaglione	Comune di Giaglione	Adeguamento e messa in sicurezza del salone polivalente	€ 3.500.000,00
23	8	Comune di Giaglione	Comune di Giaglione	Via ferrata della Gran Rotsa	€ 800.000,00
24	13	Comune di Giaglione	Comune di Giaglione	Realizzazione di posteggio su terreno comunale	€ 90.000,00
					€ 7.790.000,00
25	2	Comune di Gravere	Comune di Gravere	Ampliamento bacino di ritenuta acqua (Completamento e ampliamento progetto n. 5 Fase II)	€ 1.154.747,85
26	-	Comune di Gravere	Comune di Gravere	Impianto idroelettrico Rio Gelassa (Integrazione progetto n. 12 Fase II)	€ 345.252,15
					€ 1.500.000,00
27	2	Comune di Torrazza P.te	Comune di Torrazza P.te	Rigenerazione urbana finalizzata al riuso e alla ri-funzionalizzazione eco-sostenibile dell'area storica / concentrata del Comune di Torrazza	€ 3.527.871,40
28	-	Comune di Torrazza P.te	Comune di Torrazza P.te	Manutenzione straordinaria, rigenerazione urbana e messa in sicurezza del patrimonio comunale, nonché interventi di risparmio ed efficientamento energetico di edifici comunali	€ 535.000,00
					€ 4.062.871,40
29	-	Comune di Buttiglieria Alta	Comune di Buttiglieria Alta	Riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti: fornitura ed annesse opere edili per la riqualificazione delle isole ecologiche	€ 1.500.000,00
					€ 1.500.000,00
30	1	Comune di Chianocco	Comune di Chianocco	Progetto per la realizzazione di una rotonda all'incrocio tra la SS 25 del Moncenisio e la SP 203 di Bruzolo	€ 1.722.077,00
					€ 1.722.077,00
31	2	Comune di Mattie	Comune di Mattie	Realizzazione impianti idroelettrici: zona rio corrente località denominata "Pontetto" e "Cianonia" (Studio progettuale)	€ 1.000.000,00
					€ 1.000.000,00
32	4	Comune di Meana di Susa	Comune di Meana di Susa	Progetto per percorso d'arte ed eventi creativi nel comune di Meana di Susa (parte integrante del programma ENSAN)	€ 1.000.000,00
					€ 1.000.000,00
Totale fondi Priorità III					€ 50.100.742,12

Tanto premesso, al fine di garantire la realizzazione delle opere compensative connesse all'infrastruttura strategica della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, la disposizione in esame autorizza la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, si prevede che ai relativi oneri si provveda con le seguenti coperture che recano le necessarie disponibilità:

- a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si fornisce, di seguito, un prospetto riepilogativo dei fabbisogni e delle relative coperture finanziarie:

Oneri						
	2026	2027	2028	2029	2030	
Opere compensative TAV	0,3	11	10	6,10	22,8	50,2
Coperture						
	2026	2027	2028	2029	2030	
Fondo residui accertati K MIT	-0,3	-5	-5			-10,3
Fondo art. 1, co. 392, l. 234/2021		-6	-5	- 6,10	-22,8	-39,9
	0,3	11	10	6,10	22,8	50,2

ART. 2 (Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare “RTS – 1 G. Galilei” della Marina Militare)

La disposizione prevede di affidare alla Società il *decommissioning* del reattore “RTS - 1 G. Galilei” della Marina Militare. Si prevede che il progetto abbia una durata complessiva di circa 7 anni (considerata anche la tempistica per il rilascio delle autorizzazioni). Conseguentemente le risorse necessarie, stimate in 120 milioni di euro, saranno impegnate proporzionalmente in detto periodo a partire dall'anno 2027, demandando a SOGIN S.p.A. di predisporre, il relativo piano, corredato dal cronoprogramma procedurale e di spesa.

Ferma restando la definizione di dettaglio delle specifiche attività a cura della SOGIN S.p.A., l'andamento della spesa è indicato nella seguente tabella:

	Tabella distribuzione costi (in M€)							TOTALI PER ATTIVITA'
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	
Attività preliminari autorizzative								
1) scrittura istanza	2	1						3,0
2) Caratterizzazione impianto								
3) interlocuzione operatore ISIN								
Ausiliari necessari (HVAC, Power line, Antincendio)		1			2	4	3	10,0
da smantellare dopo aver rimosso i componenti principali di impianti								
Ausiliari smantellabili (Aria compressa, Acqua potabile, posta pneumatica)		1	4	4				9,0
non necessari durante le fasi di smantellamento								
Piscina								
1) Progettazione smantellamenti		2	2	4	12	11		31,0
2) Autorizzazione								
3) Committenza dei lavori								
4) Esecuzione lavori di smantellamento								
Componenti (sistemi meccanici interni o asserviti alla piscina)								
1) Progettazione smantellamenti		0,5	1	3	7	6		17,5
2) Autorizzazione								
3) Committenza dei lavori								
4) Esecuzione lavori di smantellamento								
Altri locali (dentro e fuori Zona Controllata)								
1) Progettazione smantellamenti		0,1	0,1	0,5	2	2		4,7
2) Autorizzazione								
3) Committenza dei lavori								
4) Esecuzione lavori di smantellamento								
Abbattimento convenzionale edificio						1	3	4,0
Deposito per rifiuti*								
		1	2	8	8			19,0
TOTALI PER ANNO (senza IVA)	2,0	6,6	9,1	19,5	31,0	24,0	6,0	98,2

* si ipotizza la realizzazione di un deposito in altro sito militare



Aggiungendo all'importo di 98,2 milioni di euro l'IVA al 22%, l'importo totale delle opere è pari a 119,80 milioni di euro.

La disposizione introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa prevista trova copertura finanziaria nelle disponibilità già assentite dal predetto articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022, che stanZIA 385 milioni di euro l'anno per la realizzazione delle attività, affidate dal Legislatore a Sogin, per il perseguimento delle finalità pubbliche assegnate in materia di gestione delle attività di sicurezza nucleare.

In particolare le relative risorse, allocate sul capitolo 2037, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, intitolato "SOMMA DA TRASFERIRE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA IMPROPRI PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO MIC2-7 PNRR", categoria 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, sono trasferite annualmente ai conti della predetta Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e, parzialmente già riversate, in quota parte, a SOGIN. Attualmente le risorse trasferite a Sogin sulla base delle determinazioni dell'ARERA per lo svolgimento delle sue attività sono tali da coprire gli oneri annuali previsti dalla disposizione in esame.

ART. 3 (Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

La disposizione, preso atto della sopravvenuta insufficienza delle risorse per realizzare per lo stabilimento di produzione di preridotto da idrogeno rinnovabile, giusto quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, dispone che le risorse residue siano trasferite al bilancio del Ministero delle imprese e del Made in Italy per il finanziamento di misure di sostegno nell'ambito della più ampia finalità della decarbonizzazione dell'industria siderurgica.

Si evidenzia, in particolare, che la disposizione sopra menzionata ha stanziato 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 (per un totale di euro un miliardo). Destinatario *ope legis* di tali risorse, per la realizzazione dell'impianto di preridotto, è la società DRI d'Italia, interamente partecipata da Invitalia. Con successive disposizioni normative la dotazione finanziaria è stata rideterminata in 726 milioni di euro. Alla disposizione sarà data attuazione nei limiti delle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui e nel rispetto degli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

L'articolo proroga dal 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026 il termine entro cui effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti all'attuazione della citata linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI)".

ART. 5 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

Il comma 1 prevede la nomina di un apposito Commissario straordinario di Governo per gli impianti di rigassificazione che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71. L'incarico di Commissario straordinario ha una durata massima di nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina dello stesso. Tale durata risulta coerente con il termine previsto per la conclusione del procedimento unico, assicurando un adeguato coordinamento tra il perimetro temporale dei poteri attribuiti e il completamento delle attività procedimentali. Per il commissario non è previsto alcun



onere finanziario e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. Si prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico. Si precisa che il suddetto avvalimento avverrà nell'ambito delle strutture organizzative già esistenti presso gli enti interessati, che saranno individuate dal Commissario in ragione delle rispettive competenze istituzionali, con particolare riferimento alle direzioni generali e agli uffici tecnici competenti in materia di *permitting* energetico e valutazioni ambientali. L'attività di supporto sarà resa utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alle società a controllo pubblico, l'avvalimento sarà disciplinato mediante la stipula di apposite convenzioni, aventi natura non onerosa, volte a regolare le modalità di supporto tecnico-operativo e a garantire il rispetto del principio di invarianza finanziaria.

Il comma 2 stabilisce un termine massimo di duecento giorni per la durata del procedimento unico in capo al Commissario straordinario e il comma 3 stabilisce un termine non superiore a quindici giorni per la trasmissione, parte delle amministrazioni interessate al Commissario stesso, della documentazione necessaria a garantirne il subentro. Per quanto concerne i profili finanziari, il comma 2 precisa, inoltre, che non trova applicazione l'articolo 25, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 6 (Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

Il campo di applicazione della norma di cui al comma 1 è riferito alle aziende del settore edile e lapideo.

Dal monitoraggio INPS risulta che la misura in esame nell'anno 2025 non abbia trovato alcun utilizzo. Tale risultanza deriva molto probabilmente dalla circostanza che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi dell'articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si evidenzia, altresì, che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), beneficiano ordinariamente della neutralizzazione dei periodi richiesti per i già menzionati eventi per effetto dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, le prestazioni di cui sopra, neutralizzate ai fini della valutazione delle successive istanze, sono comunque risultate sempre ricomprese entro il già menzionato limite delle 52 settimane, non creandosi quindi per le aziende alcun bisogno di invocare la fattispecie di cui al citato articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025.

Il campo di applicazione della norma è riferito alle aziende del settore edile e lapideo. Dal consuntivo INPS 2025, risultano spese annue per cassa integrazione edile e lapidea pari a 120,6 milioni di euro per prestazione, 71,4 milioni di euro di copertura figurativa, ed entrate per contribuzione addizionale pari a 1,2 milioni di euro.

Dagli archivi gestionali dell'INPS risulta che il 50% delle ore autorizzate di cassaintegrazione per i settori indicati è riferito a eventi oggettivamente non evitabili.

Nonostante le indicazioni emerse dal monitoraggio 2025, prudenzialmente, si ipotizza che il 10 % di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile.



Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Documento di Finanza Pubblica 2026 deliberato il 22 aprile 2026.

Pertanto, dal comma 1 della norma in esame risultano maggiori oneri totali per l'anno 2026 pari a 4,9 milioni di euro (di cui 3,1 milioni di euro per prestazioni e 1,8 milioni di euro per copertura figurativa), che costituiscono limite di spesa.

Dal monitoraggio INPS, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, emergono i seguenti dati relativi alla CISOA a riduzione (mezze giornate) autorizzata nel 2023 e nel 2024, ai sensi, rispettivamente, del DL n. 98/2023 (periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023) e del DL n. 63/2024 (periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024):

<u>Evento</u>	<u>Numero Aziende</u>	<u>Giornate Accolte</u>	<u>Numero Beneficiari</u>	<u>Anno</u>
17	9	110	33	2023
17	36	885	208	2024

Per l'anno 2025, l'onere sostenuto per le prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2025, è risultato pari a euro 4.911.733,28, comprensivo di contribuzione figurativa, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a 22,5 milioni di euro.

In considerazione di tali informazioni, dalle quali si rileva uno scarso ricorso alla medesima prestazione negli anni precedenti, è stata predisposta la presente relazione tecnica per l'anno 2026 sulla base delle seguenti indicazioni e ipotesi prudenziali.

OTI:

1. -N° prudenziale di OTI coinvolti: 1.180 (1% prudenziale applicato al totale di circa 118.000 lavoratori OTI 2024 – dato rinvenibile dall'osservatorio statistico sul Mondo agricolo – che si è ritenuto invariato anche per gli anni successivi);
2. Durata del trattamento: 13 giorni (durata prudenziale rispetto a quelle medie rilevate dai dati di monitoraggio sopra esposti);
3. Retribuzione giornaliera: 90 euro;
4. Aliquota IVS: 30,50%.

Per tali lavoratori (OTI), dalla norma in esame derivano maggiori oneri per 1,4 milioni di euro (di cui 1,0 milioni di euro per prestazione e 0,4 milioni di euro per copertura figurativa).

OTD:

La norma, inoltre, prevede il riconoscimento della CISOA, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorate nell'anno. Tale platea, come si evince dagli osservatori INPS per l'anno 2024, è risultata pari a 913.000 lavoratori, numerosità ipotizzata invariata anche per gli anni successivi. Pertanto, con riferimento agli OTD la presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro prudenziali:

5. -Percentuale di fruizione della CISOA: 1% (la stessa ipotesi prudenziale ipotizzata per gli OTI);
6. Durata del trattamento: 13 giorni;
7. Retribuzione giornaliera: 71 euro;
8. Aliquota IVS: 30,50%.

Con riferimento al riconoscimento della CISOA nel periodo considerato anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), dalla norma in esame derivano maggiori oneri per 8,9 milioni di euro (di cui 6,3 milioni di euro per prestazione e 2,6 milioni di euro per copertura figurativa).



La disposizione prevede che le integrazioni al reddito in esame non siano conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e consente di considerare come giornate di lavoro le giornate di integrazioni salariali concesse ai fini del calcolo della disoccupazione agricola che sarà erogata nell'anno successivo. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri considerando la compensazione degli effetti di riduzione delle giornate di disoccupazione agricola determinate dal pagamento delle integrazioni salariali. Si ritiene, inoltre, che i lavoratori agricoli oggetto della disposizione, in assenza della norma in esame, avrebbero comunque lavorato, data la peculiarità delle attività lavorativa svolta legata a specifiche scadenze cicliche delle lavorazioni nei campi, non modificando pertanto il conteggio del numero delle giornate complessive di disoccupazione da fruire nell'anno successivo.

Complessivamente dal comma 2 derivano maggiori oneri pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026 (di cui 7,3 milioni di euro per prestazioni e 3,0 milioni di euro per coperture figurative), che costituiscono limite di spesa.

La disposizione di cui al comma 3 reca la copertura finanziaria e dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026 (di cui 10,4 milioni di euro per prestazioni e 4,8 milioni di euro per coperture figurative), si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 7 (Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della Società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Il comma 1 dispone che la società “Giubileo 2025” prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico e archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Il comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, dispone che la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destini, per le finalità di cui al comma 1, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio, per il triennio 2026-2028. Tenendo conto del profilo di spesa per gli anni 2027 e 2028, pari a 6 milioni di euro annui, ai fini della compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca le necessarie disponibilità.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)



Gli **articoli da 8 a 13** si inseriscono nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR (*“Riforma delle norme di contabilità pubblica”*) che mira a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le predette disposizioni danno attuazione alla *milestone* M1C1-118 del PNRR, che prevede l’adozione di un atto legislativo che indichi, in particolare, la tabella di marcia per l’introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le disposizioni hanno carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento del *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

ART. 8 (Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

L’**articolo 8, comma 1**, definisce l’ambito soggettivo di applicazione della menzionata riforma PNRR, individuando, come destinatari della stessa, le amministrazioni coinvolte nella fase pilota della *milestone* M1C1-118. Il **comma 2** del medesimo articolo è rivolto alle amministrazioni non incluse nella fase pilota, per le quali è prevista l’adozione di un regime contabile economico-patrimoniale semplificato, da definire con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze. Il **comma 3** tiene conto delle specificità istituzionali degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, parimenti esclusi dalla fase pilota, ai quali è riconosciuta la possibilità di definire autonomamente, con propri regolamenti, modalità e tempi di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico. Il **comma 4** prevede che le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale provvedano ad adeguare la struttura del bilancio di previsione o budget alle regole del sistema unico. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’attuazione è subordinata a un’apposita procedura autorizzativa.

ART. 9 (Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

L’**articolo 9, comma 1**, individua il contenuto del nuovo sistema contabile in attuazione della Riforma 1.15 del PNRR (*“Riforma delle norme di contabilità pubblica”*). Il **comma 2** stabilisce che i principi e le regole del sistema contabile economico patrimoniale unico sono adottati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Struttura di *governance*. Il **comma 3** dispone che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della Struttura di *governance*. Il **comma 4** prevede un meccanismo di flessibilità che consente l’aggiunta di ulteriori livelli di dettaglio del piano dei conti.

ART. 10 (Adempimenti propedeutici all’adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

L’**articolo 10** reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo modello contabile, evidenziando le attività che le amministrazioni devono attuare per garantire la qualità e l’affidabilità dei dati.

ART. 11 (Contenuti del programma di formazione)

L’articolo in esame reca la disciplina del programma di formazione di cui alla *Milestone* M1C1-118 del PNRR, con l’obiettivo di rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico. A tal fine il **comma 1** prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 8 definiscono un piano, almeno triennale basandosi, prioritariamente, sull’offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) o dalla medesima certificata. Il successivo **comma 2** identifica una parte dell’offerta formativa disponibile sul portale di formazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato quale parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.



All'attuazione del presente articolo potrà provvedersi con le risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

ART. 12 (*Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale*)

L'articolo in esame reca la disciplina transitoria e prevede, al **comma 1**, che, a partire dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'adozione a regime del nuovo sistema contabile unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 elaborino in via sperimentale gli schemi di bilancio. Ai fini delle elaborazioni dei predetti schemi di bilancio, il **comma 2** prescrive la possibilità di apportare opportuni aggiornamenti ai modelli di raccordo sulla base degli esiti della predetta sperimentazione. Il **comma 3** prevede la possibilità di definire programmi di sperimentazione dedicati a specifici comparti omogenei. Infine, il **comma 4**, dedicato agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, disciplina le modalità di sperimentazione.

ART. 13 (*Stime trimestrali sul saldo delle Amministrazioni pubbliche*)

L'articolo 13 reca disposizioni finalizzate al recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265, introducendo l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010), le stime dell'accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione. Trattandosi di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ISTAT, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

ART. 14 (*Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale*)

Con la presente disposizione si novella il contenuto della legge delega al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni onerose. In particolare, si inserisce all'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, il comma 5-bis, prevedendo un tetto di spesa di 100 milioni a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021-2027.

ART. 15 (*Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199*)

L'articolo 15 prevede il differimento, fino al 1° ottobre 2026, dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e già differito, fino al 1° luglio 2026, dall'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

Tenuto conto del maggior gettito stimato per il 2026 dall'applicazione del contributo, che ne considerava l'applicazione a regime dal 1° luglio 2026, la sospensione del relativo prelievo per tre mesi determina effetti finanziari negativi valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, proporzionali alla quota di entrate riconducibile a un trimestre.

ART. 16 (*Entrata in vigore*)

L'articolo 16 reca l'entrata in vigore del provvedimento in esame.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

26/06/2026

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026.

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante « Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli »;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante « Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici » e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose » e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 427;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante « Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e, in particolare, l'articolo 7-bis;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » e, in particolare, l'articolo 9-bis;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Vista la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione »;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante « Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 »;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante « Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti » e, in particolare, l'articolo 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante « Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali » e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante « Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale »;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 126;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione »;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 *final*, del 4 giugno 2025, « NextGenerationEU – La strada verso il 2026 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari *intercity*, nonché la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completa-

mento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (*decommissioning*) del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di offrire le adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

1. All'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia » sono inserite le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2026, » e all'ultimo periodo, le parole: « sono suddivisi in lotti » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere suddivisi in uno o più lotti ».

2. All'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « 3 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2028 » e le parole: « 10 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2028 ».

3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare)

1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziato per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Articolo 3.

(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2026 ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approv-

vigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.

2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli

impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Articolo 6.

(Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 7.

(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Articolo 8.

(Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della

riforma 1.15 « Riforma delle norme di contabilità pubblica » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.

3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

Articolo 9.

(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli *standard* contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla *Milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di *governance* alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.

4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10.

(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti pre-

visti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025.

Articolo 11.

(Contenuti del programma di formazione)

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla *Milestone* M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli *standard* contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Articolo 12.

(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo

possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Articolo 13.

(Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli *standard* previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14.

(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di

100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale “PN scuola 2021 – 2027” »;

b) al comma 6, le parole: « Dall’attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto al comma 5-*bis*, dall’attuazione del presente articolo ».

Articolo 15.

(Differimento dell’applicazione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell’economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MAZZI, *Ministro del turismo*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

